



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta	Consigliera
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliera
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Gualtierio Michelini	Consigliere

OGGETTO:
licenziamento disciplinare -
onere della prova - riparto

Ud. 14/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **11747/2025** r.g., proposto

da

, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall'avv. _____

ricorrente

contro

s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa
Corte, rappresentato e difeso dall'avv. _____

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 144/2025 pubblicata
in data 10/04/2025, n.r.g. 285/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- _____ era stato dipendente di _____
s.p.a. dall'01/09/2010 al 27/10/2021, quando era stato
licenziato per giusta causa per ragioni disciplinari (avere coperto la
telecamera con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione del
prodotto _____ codice 338944 farmaco utilizzato



per la cura della disfunzione erettile), oggetto della contestazione del 28/09/2021.

Contestava l'addebito, sostenendo che la copertura della telecamera era stata accidentale nello spostamento di alcuni cartoni contenenti dispositivi anti COVID-19 (mascherine) e che il prodotto farmaceutico era stato sì da lui appreso, ma poi lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogo era stato appreso da terzi ignoti.

Pertanto adiva il Tribunale di Vasto per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del fatto e la conseguente tutela reintegratoria.

2.- Costituitosi il contraddittorio, all'esito della fase c.d. sommaria prevista dalla legge n. 92/2012, il Tribunale, escussi sei testimoni, accoglieva l'impugnazione, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento dell'indennità risarcitoria, commisurata a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'opposizione della società veniva rigettata, ritenendo il Tribunale non assolto l'onere probatorio gravante sulla datrice di lavoro.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla società, rigettava la domanda del

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la contestazione disciplinare non si fonda primariamente sulla ripresa della telecamera interna al magazzino, poiché si dà anzi espressamente atto che la telecamera era coperta dal cartone che il , portava su una spalla;
- b) pertanto nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancata produzione del video ripreso dalla telecamera posizionata nei pressi dell'armadietto dei prodotti sensibili;
- c) comunque non era onere della società dimostrare che il farmaco prelevato non era stato abbandonato su una scrivania posta nelle vicinanze dell'armadietto;
- d) il ha infatti ammesso di avere prelevato il farmaco e ciò esclude che il teste possa essere considerato inattendibile, sebbene questi abbia dichiarato di non ricordare se nei pressi dell'armadietto in cui sono



custoditi i prodotti sensibili ci siano telecamere; peraltro tale testimonianza ha trovato piena conferma nella deposizione del teste e parziale conferma nell'ammissione dello stesso

- e) infine, una volta ammesso il prelievo, era onere del lavoratore giustificare la condotta posta in essere, come ha affermato in via di principio la Corte di Cassazione in tema di licenziamento per assenze ingiustificate (Cass. n. 16597/2018); quindi era onere del dipendente provare di avere prelevato il farmaco al solo scopo – da lui dichiarato nelle giustificazioni – di verificarne il prezzo per comunicarlo all'amico () che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, per distrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi; ma tale prova non è stata fornita;
- f) infatti, nessuno ha visto il riporre la scatola del farmaco sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura dalla quale era stata prelevata;
- g) il teste ha dichiarato di aver fatto quella richiesta al ma non ha spiegato né il motivo per cui abbia cancellato il relativo messaggio di Whatsapp, né per quale motivo, pur essendo in quotidiano contatto con i. non gli abbia chiesto le ragioni della mancata evasione della sua richiesta, il che induce a dubitare dell'attendibilità del teste;
- h) inoltre va considerato che il controllo del prezzo era possibile da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco, come concordemente riferito da tutti i testimoni;
- i) è anche singolare che il pur avendo appreso l'indomani, dal direttore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferito alcunché sul fatto che l'avesse lui prelevato e lasciato per distrazione sulla scrivania nei pressi dell'armadietto;
- j) significativa è la condotta del posta in essere con riferimento alle riprese effettuate dalla telecamera posta all'esterno del magazzino: inizialmente egli ha negato di aver riposto alcunché nel borsello, sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell'auto, ma in corso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodotto farmaceutico, sostenendo però che si trattava di una scatola di



(ossia di un contenitore per campioni biologici) acquistata

quel giorno stesso presso la società;

- k) significativo è anche il fatto che, dopo il licenziamento del , gli ammanchi di farmaci siano cessati, come dichiarato dal teste .
- l) dunque la versione del non è credibile e non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di euro 50,00, appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali;
- m) la condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giusta causa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all'azienda (Cass. n. 8816/2017).

4.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5.- s.p.a. ha resistito con controricorso.

6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e/o erronea applicazione" degli artt. 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l'onere della prova. In particolare lamenta che pur avendo la contestazione disciplinare ad oggetto due condotte – l'apprensione del farmaco dallo scaffale, prima, e la sua collocazione nel borsello per portarlo fuori dai locali aziendali, poi – i Giudici del reclamo abbiano limitato il loro accertamento alla prima condotta, senza considerare che l'onere probatorio anche della seconda condotta gravava sulla datrice di lavoro e senza considerare che egli aveva comunque dato prova di aver acquistato quello stesso giorno una confezione di , producendo la relativa fattura, sicché era questo l'oggetto inserito nel suo borsello all'uscita dai locali aziendali.



Il motivo è infondato.

Il ragionamento della Corte territoriale è ispirato ad una valutazione complessiva di elementi, ritenuti tutti univocamente significativi dell'intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del [redacted]. Dunque si è trattato di un metodo di valutazione tipico delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.), che consentono al giudice di pervenire all'accertamento di un fatto ignoto partendo da fatti noti che siano gravi, precisi e concordanti. E nessuna censura ha mosso il ricorrente in ordine alla sussistenza di tali caratteri, che sarebbe stata invece quantomai necessaria, specie laddove si consideri che, ammessa l'apprensione del farmaco da parte del [redacted] per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestata la sua scomparsa, il nesso di regolarità causale consente di inferire che il [redacted] sia responsabile del furto. A questo punto gravava sul dipendente – come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale – l'onere di provare l'alternativa lecita, ossia l'abbandono per distrazione del farmaco sulla scrivania. Ma tale onere – come riportato e ritenuto dai Giudici del reclamo – non è stato adempiuto.

In via di principio va ricordato che questa Corte, in sede penale, ha affermato che in caso di furto in supermercato, solo il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo *in continenti*, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Cass. pen. sez. un. n. 52117/2024). Da tale principio di diritto si deduce *a contrario* che, qualora tali sistemi di controllo, invece, siano stati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto nella specie (restando al riguardo irrilevante verificare se la copertura dell'obiettivo della telecamera con il cartone portato in spalla dal [redacted] fosse intenzionale oppure no), il delitto di furto deve ritenersi consumato con l'apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita del reo dall'ambito di controllo e di monitoraggio



della persona offesa (Cass. pen. n. 2726/2016).

In ogni caso sul piano dell'accertamento di merito è risultato (fatto incontestato) che quel farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque il furto non è rimasto allo stato del tentativo, ma si è consumato.

Pertanto la seconda condotta oggetto di contestazione – l'aver riposto il farmaco nel borsello all'uscita dei locali aziendali – resta un *post factum* irrilevante, rendendo la sua valutazione ininfluyente sull'esito decisivo.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, conseguente ad un travisamento della prova, per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulla seconda condotta addebitata nella contestazione disciplinare, pur essendo essa rimasta sfornita di qualunque prova e pur avendo egli dato la prova contraria.

Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 14/01/2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

